

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

In data 19/12/2003 a SCHIO (VI) in via Falgare 35, si sono riuniti i seguenti Sigg.:

- FACCI DARIO, nato a Schio (VI) il 19/10/1961, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale FCCDRA61R29I531Y;
- STIMMATINI GIOVANNI, nato a Schio (VI) il 19/07/1948, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale STMGN48L19I531Z;
- PANTE VITTORE, nato a Locana il 11/09/1939, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale PNTVTR39P11E635H;
- LISTA LUCIANO, nato a Schio (VI) il 17/06/1942, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale LSTLCN42H17I531F;
- DAL CERO DANILO, nato a Schio il 05/05/1947, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale DLCDNL47E05I531P;
- SBABO ANTONIO, nato a Recoaro Terme il 09/07/1948, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale SBBNTN48L09H214N;
- BARON SERGIO, nato a Montebello Vicentino il 22/06/1942, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale BRNSRG42H22F442X;
- MARTINI ELIO, nato ad Arsero il 29/09/1936, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale MRTLEI36P28A444G;
- DALLA COSTA IGINO, nato a Schio il 12/11/1955, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale DLLGNI55S12I531M;
- FACCI PIETRO RAFFAELE, nato a Schio il 25/11/1956, residente a Schio, cittadino italiano, cod. fiscale FCCPRR56S25I531A;
- SCALCO ROBERTA, nata a Schio il 11/11/1959, residente a Schio, cittadina italiana, cod. fiscale SCLRRT59S51I531V;

i quali, di comune accordo, stipulano e convengono con scrittura privata quanto segue:

ART. 1

E' costituita fra i suddetti comparenti l'associazione di volontariato costituita ai sensi della Legge n. 266/91 avente la seguente denominazione:

GRUPPO SOCIALE E MISSIONARIO "SAN GIORGIO" DI POLEO ONLUS

ART. 2

L'Associazione ha sede in SCHIO (VI) – via Falgare n. 35.

ART. 3

L'Associazione ha come scopo:

- a) Sostenere la beneficenza e valorizzare la persona;



- b) assistere e promuovere progetti missionari;
- c) collaborazione ed attività nel territorio;
- d) attività a favore di progetti nel territorio.

ART. 4

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale, che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguitamento di finalità, solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, divieto di svolgere attività istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i Signori quali contestualmente attribuiscono le cariche:

sig. FACCI DARIO (presidente)
sig. STIMMATINI GIOVANNI (vice- presidente)
sig. PANTE VITTORE (segretario)



*Ricci Tom
Giovanni Stimmattini
Pante Vittore*

*Dal Gav Dari
Sartori*

*Btp
Mortini S.p.A.
Mileto
Pante Vittore*

*Maria
Bello Cet
Giovanni Sartori*

REGISTRATO A SCHIO IL 11 MAR 2005

al n. 503 Serie 2

con esattezza

L'IMPiegato
(Nome cognome)



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituta l'organizzazione di volontariato, denominata: **Gruppo Sociale e Missionario "San Giorgio" di Poleo onlus** che assume la forma giuridica di onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
2. L'organizzazione ha sede in via Falgare n°35 (c/o Casa del Giovane) nel comune di SCHIO (VI).

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione di volontariato Gruppo Sociale e Missionario "San Giorgio" di Poleo onlus è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione 30/8/93 n°40, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6
(Finalità nell'obbiettivo)

1. La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è la beneficenza:
 - a. Sostenere la beneficenza e valorizzare la persona
 - b. Assistere e promuovere progetti missionari
 - c. Collaborazione ed attività nel territorio
 - d. Attività a favore di progetti nel territorio

ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del Comune di SCHIO, della Provincia di Vicenza e della Regione Veneto;
2. Valorizzazione della persona in ambito sociale;
3. Valorizzazione di progetti in territorio nazionale ed estero;
4. Assistenza alla Comunità locale.

TITOLO III
GLI ADERENTI

ART. 8
(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità della organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 9
(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART. 10
(Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.)

ART. 11
(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

TITOLO IV
GLI ORGANI

ART. 12
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente e il segretario/a.

CAPO I:
L'assemblea

ART.13
(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.

ART.14
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'organizzazione, almeno una volta all'anno.

- Il presidente convoca l'assemblea mediante lettera scritta ai Soci e con avviso pubblico (Sede, bacheche e Chiesa) contenente l'ordine del giorno almeno 15 (Quindici) giorni prima.

ART. 15
(Validità della assemblea)

- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
- In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16
(Votazione)

- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.


ART. 17
(Verbalizzazione)

- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale, redatto dal segretario/a e sottoscritto dal segretario/a stesso e dal Presidente.
- Il verbale redatto ed approvato dal Consiglio direttivo sarà custodito presso la sede dell'Associazione.
- Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II:
Il Consiglio direttivo

ART. 18
(Composizione)

- Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

- 
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 3. Il consiglio direttivo si riunisce, mediante convocazione con lettera scritta, ogni 30 giorni.

ART. 19 (Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza di 2/3 (due/terzi).
2. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

CAPO III: **Nomine**

ART. 20 (Elezioni)

1. Il presidente dell'Associazione viene eletto dall'assemblea e dura in carica quanto il consiglio direttivo.
2. I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea.
3. Il segretario/a viene eletto dall'Assemblea.
4. Tutte le cariche saranno elette con la maggioranza dei voti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 21 (Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 22
(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. beni, immobili, e mobili;
 - b. contributi volontari;
 - c. donazioni e lasciti;
 - d. proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - e. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 266/1991

ART. 23
(i beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e all'organizzazione sono intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, persegono scopi analoghi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dai contributi volontari degli aderenti.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

ART. 25
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 26
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della legge 266/91.

ART. 27
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguitamento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI
IL BILANCIO

ART. 28
(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 29
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate all'esercizio annuale successivo;
2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 30
(Controllo sul bilancio)

1. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo dei collegio dei revisori dei conti che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

ART. 31
(Approvazione del bilancio)

1. Il Bilancio deve essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo per la presentazione in assemblea.
2. Il Bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 marzo dell'anno successivo.
3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione 15 (quindici) giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente;
5. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

ART. 32
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo;
2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 33
(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 34
(Attuazione della convenzione)

1. Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

ART. 35 (Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla legge 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 36 (Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge relativa.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX **LA RESPONSABILITA'**

ART. 37 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L.266/91.

ART. 38 (Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 39 (Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 40

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.